



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 311

Rif.:

Allegati: 1

Roma, 30 giugno 2005

CIRCOLARE n. 23/D

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Direzioni delle Circoscrizioni
doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

Al Direttore dell'Area Centrale
Affari giuridici e contenzioso

Al Direttore dell'Area Centrale Verifica e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio applicazione tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 - Telefono +39 06 50245216 - Fax +39 06 50245057 - e-mail:
dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Cooperazione amministrativa in materia di origine. Natura del termine per la risposta da parte delle Autorità estere alle richieste di controllo “a posteriori”. Tutela delle risorse proprie.

Talune Direzioni Regionali hanno rappresentato che, con sempre maggior frequenza, le competenti Autorità dei Paesi legati alla Comunità europea da Accordi preferenziali non provvedono a rispondere alle richieste di cooperazione amministrativa in materia di origine nei tempi previsti, pari a sei mesi, ai quali se ne aggiungono altri quattro per il sollecito (S.P.G.) ovvero dieci mesi in totale.

In proposito, si ribadisce che, nel caso di fondati dubbi sull'autenticità e sulla regolarità, dopo aver inviato la prova di origine (certificato Eur1, Forma A ovvero dichiarazione su fattura) al controllo “a posteriori” senza ricevere nei tempi previsti

la risposta da parte delle competenti Autorità del Paese partner ovvero se, a titolo generale, la risposta ricevuta non dovesse contenere informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento e/o la reale origine della merce, l'Ufficio doganale è tenuto a rifiutare il richiesto beneficio tariffario alle merci stesse (vedasi in proposito la nota esplicativa 1999/C 90/07 pubblicata sulla G.U.C.E. C90 del 31 marzo 1999 che seppur si riferisce ai Protocolli 'origine' dei Paesi appartenenti al c.d. sistema di cumulo Pan europeo, può ritenersi valida anche per gli altri Protocolli 'origine' essenzialmente simili ai primi).

Ove, poi, nei casi di specie, successivamente alla riscossione dei diritti e, comunque, entro il termine di prescrizione di cui all'art.236 del Reg.(Cee) n.2913/92, che istituisce un Codice doganale comunitario, pervenga la risposta delle Autorità interpellate e tale risposta consenta, a giudizio dell'Ufficio doganale d'importazione, di considerare le dette merci rispondenti alle condizioni prescritte per essere considerate "prodotti originari" ai sensi dell'Accordo applicato, si può procedere, d'ufficio, alla revisione della dichiarazione ai sensi dell'art.78 del Regolamento sopra indicato per regolarizzare la relativa situazione attraverso il rimborso dei dazi.

E', inoltre, opportuno precisare che il controllo "a posteriori" può essere richiesto oltre che per fondato dubbio, anche a titolo di sondaggio. In quest'ultimo caso la mancata risposta da parte delle Autorità emittenti ad una richiesta non comporta alcuna automatica esclusione dal trattamento daziario preferenziale.

Tuttavia, si fa presente che proprio a seguito del cospicuo numero di richieste di controllo "a posteriori" a sondaggio che restano inevase, sono in corso, in sede Comunitaria, discussioni circa la possibilità di far diventare, quando il numero di richieste di controllo inevase dirette ad un Paese risulta elevato, il semplice sondaggio un fondato dubbio. Al riguardo, si fa riserva di fornire adeguate istruzioni non appena si addiverrà ad una interpretazione univoca da parte di tutti gli Stati membri.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di dare eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio